

Spett.li Clienti

Oggetto: Appalti irregolari, adesso previste sanzioni penali

Le nuove disposizioni per contrastare gli appalti irregolari, presenti nel decreto-legge 19/2024, ridefiniscono il concetto di somministrazione fraudolenta, introdotto più di vent'anni fa dalla legge Biagi e soggetto a numerosi interventi correttivi che ne avevano determinato l'abrogazione.

Nel nuovo decreto, la somministrazione fraudolenta emerge come il punto critico in varie situazioni di illecito caratterizzate da una crescente gravità.

La prima ipotesi riguarda la considerazione di un appalto come irregolare a causa della mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge. La distinzione tra un appalto regolare e uno irregolare è chiara: chi agisce come committente deve acquistare un servizio o un prodotto realizzato autonomamente da un terzo, con una propria organizzazione dei mezzi e il rischio d'impresa.

È frequente che questa autonomia venga a mancare e che lo schema dell'appalto venga utilizzato per mascherare un obiettivo diverso, ossia quello di "prestare" lavoratori al committente, che li gestisce come se fossero propri dipendenti senza farsi carico delle relative responsabilità giuridiche.

Se tale ipotesi si verifica, oltre alla già nota conseguenza civilistica (la costituzione di un rapporto di lavoro a carico del committente apparente a richiesta del lavoratore), il decreto prevede anche una sanzione penale: l'utilizzatore e il somministratore sono passibili di pena con l'arresto fino a un mese o di una multa di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Questa forma di sanzione non riguarda solo gli appalti illeciti, ma si applica anche nei casi in cui il distacco di personale avvenga in violazione dei requisiti di legge.

Indipendentemente che si tratti di un appalto o di un distacco, la situazione resta sostanzialmente la stessa: se uno schema giuridico viene usato per nascondere la fornitura di manodopera, si ricade nell'ipotesi della somministrazione irregolare (con la conseguente nuova sanzione penale), poiché solo le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero possono esercitare questa attività delicata.

La sanzione penale diventa più grave quando, oltre alla scoperta dell'irregolarità nell'appalto, si verifica anche la presenza di condotte fraudolente. In questa ipotesi rivive la fattispecie della somministrazione fraudolenta, che si distingue dall'irregolarità dell'appalto poiché implica un elemento aggiuntivo, il cosiddetto "dolo specifico".

Studio Pisciotta



Sede di Palermo
Via Stefano Turr, 38
90145 Palermo
Tel +39 091 60 90 036

Sede di Roma
Via C. Colombo, 456
00145 Roma
+39 06 58 17 225

pecstudiopisciotta@studiopisciotta.it
studiopisciotta@studiopisciotta.com
www.studiopisciotta.com

C.F. PSCNGL74H27G273R
P.I. 04848330827
IBAN Crédit Agricole IT27W0623004602000015086404
IBAN Igea Digital Bank IT43S0502903200000000232623

È necessario verificare, in base a questo elemento, che la somministrazione di lavoro sia stata effettuata con l'intento specifico di eludere norme inderogabili di legge o di contratti collettivi applicati al lavoratore, una valutazione che non è di semplice attuazione.

Il decreto rafforza le misure volte a contrastare l'utilizzo irregolare degli appalti anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

Viene stabilito che gli appaltatori (ed eventuali subappaltatori) sono tenuti a garantire al personale impiegato nelle opere o servizi un trattamento economico almeno pari a quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali più diffusi nel settore e nell'area geografica pertinente all'attività dell'appalto.

Tale misura dovrebbe dissuadere dall'utilizzo dell'appalto per motivi di mera riduzione dei costi del lavoro (non lo si può utilizzare per "scegliere" minimi retributivi inferiori a quelli applicati ai propri dipendenti) o per evitare l'uso di contratti non regolamentati (è necessario adottare gli accordi prevalenti nel settore o nella zona).

Palermo, Roma, 06 marzo 2024

Avv. Dott. Angelo Pisciotta

Studio Pisciotta



Sede di Palermo
Via Stefano Turr, 38
90145 Palermo
Tel +39 091 60 90 036

Sede di Roma
Via C. Colombo, 456
00145 Roma
+39 06 58 17 225

pecstudiopisciotta@studiopisciotta.it
studiopisciotta@studiopisciotta.com
www.studiopisciotta.com

C.F. PSCNGL74H27G273R
P.I. 04848330827
IBAN Crédit Agricole IT27W0623004602000015086404
IBAN Igea Digital Bank IT43S0502903200000000232623